



REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI - MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

Deliberazione del collegio docenti del 13 maggio 2021

Sommario

Premessa	1
Art.1 - Diritti e doveri degli studenti	1
DIRITTI	1
DOVERI	2
Art. 2 - I provvedimenti disciplinari	2
Art. 3 – Tipologie di provvedimento disciplinare	3
Art. 4 - Modalità di svolgimento del provvedimento disciplinare	3
Art. 5 - Attività riparatorie aggiuntive o alternative alle sanzioni disciplinari	4
Art. 6 – Casi particolari di uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici e registrazione di immagini e suoni	4
Art. 8 - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro	4
Tabelle di relazione	5



REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

Premessa

La disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti e dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari è rimessa, nel rispetto dell'autonomia scolastica e formativa, allo statuto dell'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto che prevede, in particolare, uno specifico *regolamento*, autonomo e distinto rispetto al *Regolamento interno*, adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica e formativa ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a della legge provinciale sulla scuola.

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 25 comma 3 e 60 comma 1 della legge provinciale sulla scuola, l'applicazione delle sanzioni disciplinari rientra nel novero delle attività di tipo valutativo/educativo di esclusiva competenza dei docenti. Il corpo docente è responsabile non solo delle attività didattiche ma anche di quelle educative e la stessa attività di valutazione periodica e annuale, verte sia sugli apprendimenti, sia sulla capacità relazionale che ogni studente possiede e matura durante il percorso scolastico, capacità che è possibile indirizzare, laddove ritenuto necessario e/o opportuno, anche attraverso la sanzione disciplinare. In ragione di ciò, l'applicazione di una sanzione disciplinare è deliberata dal consiglio di classe tecnico.

Art.1 - Diritti e doveri degli studenti

DIRITTI

1. Ogni studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai suoi bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; in particolare ha diritto di conoscere le motivazioni delle scelte relative all'organizzazione, alla definizione degli obiettivi didattici, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri e del materiale didattico.
3. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Lo studente, come tutte le componenti della comunità scolastica, ha diritto a vedere rispettata in ogni situazione la propria dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si fondano sul rispetto reciproco e sui principi di solidarietà e responsabilità.
5. La partecipazione è considerata un fattore di dialogo e di miglioramento del clima. Le assemblee degli studenti sono pertanto considerate parte integrante della loro formazione.
6. Lo studente ha diritto alla riservatezza riguardo la propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie.
7. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove scambi culturali e iniziative finalizzate all'incontro e al dialogo fra culture diverse.

DOVERI

1. I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione dei processi di insegnamento/apprendimento.
2. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni, le attività integrative scelte e i corsi di recupero organizzati dall'istituzione, presentandosi puntualmente, secondo gli orari previsti, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo.
3. Gli studenti e le studentesse condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico contribuendo, con il loro comportamento, a mantenere un contesto favorevole allo sviluppo positivo del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei/delle loro compagni/e lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad utilizzare correttamente l'edificio scolastico e le sue pertinenze, le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno e da norme specifiche.

Art. 2 - I provvedimenti disciplinari

1. Questo regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 1, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al mantenimento e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo/a studente/studentessa è sempre offerta, fatte salve le sanzioni di cui al comma 7, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica e/o di associazioni impegnate nel sociale.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio dell'istituzione.
6. L'allontanamento dello/a studente/studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata alla famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsigliano il rientro nella comunità

scolastica di appartenenza, allo/a studente/studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 3 – Tipologie di provvedimento disciplinare

1. I tipi di provvedimento disciplinare previsti in relazione alle categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti esposti nell'articolo precedente sono i seguenti:
 - a) Ammonizione personale verbale
 - b) Nota sul registro di classe
 - c) Convocazione dei genitori
 - d) Ammonimento scritto
 - e) Divieto di partecipazione, nell'anno scolastico in corso, ad una o più attività extrascolastiche
 - f) Riparazione o risarcimento del danno provocato a beni, locali, sussidi o strumenti della scuola
 - g) Allontanamento dalle lezioni, fino a un periodo massimo di quindici giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni
 - h) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni per atti di particolare gravità, disposto dal consiglio dell'istituzione
 - i) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato con voto unanime del consiglio dell'istituzione
2. La sanzione è stabilita in relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione commessa; essa è temporanea, proporzionata all'infrazione ed educativa, tenuto conto del contesto e della situazione personale del/la responsabile. Potrà essere offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.
3. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il giudizio intermedio o finale di capacità relazionale.
4. Le infrazioni di cui all'articolo 18, comma 2 della lp n. 13/2004 che introduce il divieto di fumo nei luoghi chiusi aperti al pubblico e in tutti i luoghi aperti di pertinenza della scuola, e dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola sono oggetto di specifico procedimento.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del provvedimento disciplinare

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione, effettuata da parte di un docente o da parte del dirigente scolastico, di una mancanza commessa da uno/a studente/ssa (anche non appartenente a una propria classe). Il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al coordinatore di classe o al dirigente scolastico i comportamenti disciplinarmente rilevanti.
2. Nei casi di ammonizione in classe, di ammonimento scritto e di convocazione dei genitori, la contestazione può essere formulata all'istante oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.
3. Nei casi di competenza del consiglio di classe, una volta contestata la mancanza disciplinare, **la** direzione telefona o convoca lo/a studente/ssa, informando dell'accaduto i genitori o chi ne fa le veci per uno scambio di informazioni relativo al fatto contestato.

4. Successivamente, entro cinque giorni dagli avvenuti chiarimenti, il dirigente scolastico o suo delegato darà notizia della decisione alla famiglia dello/a studente/ssa.
5. Nel fascicolo personale dello/a studente/ssa viene conservata copia della documentazione scritta.

Art. 5 - Attività riparatorie aggiuntive o alternative alle sanzioni disciplinari

Possono essere disposte e comunicate all'interessato/a, previo accordo con il personale tecnico e ausiliario, le seguenti attività riparatorie in aggiunta o in alternativa alle sanzioni di cui all'art. 7 di questo regolamento:

- a) risarcimento del danno quantificato in base a preventivi o fatture di ditte fornitrici di beni e servizi con le quali l'istituzione ha rapporti contrattuali o in base ad indagini di mercato;
- b) attività da prestare a favore di soggetti disabili;
- c) attività di pulizia o piccola manutenzione di locali o pertinenze scolastiche, da svolgere in orario extrascolastico, fatte salve le dovute garanzie in ordine ai rischi per la sicurezza;
- d) servizi a favore della comunità scolastica e/o associazioni impegnate nel sociale;
- e) inoltro di scuse scritte che impegnino lo studente a non ripetere la mancanza, su richiesta del singolo docente, del consiglio di classe o del dirigente scolastico.

Art. 6 – Casi particolari di uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici e registrazione di immagini e suoni

1. Salvo autorizzazione del docente, non è consentito l'uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici per la registrazione di immagini e suoni durante le lezioni.
2. Non è consentita la comunicazione, la diffusione e la pubblicazione in internet di testi audio o immagini senza il consenso degli/delle interessati/e o, comunque, giudicate dannose per l'immagine della scuola, del personale scolastico, degli studenti e di eventuali terzi presenti nell'Istituto, nonché la realizzazione di falsi profili nei social network, trattandosi di reato penale perseguibile su querela.

Art. 7 – Casi conclamati ed urgenti

Fatta salva la competenza del consiglio di classe, in caso di situazioni conclamate con testimoni e necessità di adozioni di provvedimento disciplinare urgente in relazione alla gravità del fatto, il dirigente o suo delegato, reputando necessario l'intervento disciplinare può sospendere immediatamente gli allievi interessati.

Art. 8 - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro

1. In relazione all'attuale stato dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, gli studenti sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus CoVid-19 per il periodo dell'intera durata dell'emergenza stabilito dalla relativa normativa.
2. Le suddette misure si applicano fino a diversa disposizione di legge (vedi tabella di relazione n.6)

Tablelle di relazione

1. Principio generale: frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l'orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze.	
MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none">· ritardi abituali o assenze non giustificate e non motivate· atteggiamenti di reiterato disturbo delle lezioni, disturbo di spettacoli e assemblee· abbigliamento non decoroso	<ul style="list-style-type: none">a) ammonizione verbale, di un singolo o di un gruppo da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;b) annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico o altra forma idonea, da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;d) lettera di ammonimento da parte del dirigente scolastico;e) divieto di partecipazione ad attività extrascolastiche, disposto dal consiglio di classe;f) allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, disposto dal consiglio di classeg) obbligo di frequenza in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe disposto dal consiglio di classe.
<ul style="list-style-type: none">· assenza collettiva della classe	<ul style="list-style-type: none">a) divieto di partecipazione della classe alle attività extrascolastiche o alle assemblee di istituto dell'anno in corso.

2. Principio generale: gli studenti e le studentesse condividono la responsabilità di rendere sempre più bello e accogliente l'ambiente scolastico contribuendo, con il loro comportamento, a mantenere un clima di benessere favorevole allo sviluppo positivo del processo di insegnamento e di apprendimento

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> · utilizzo di telefoni cellulari durante le lezioni · introduzione nell'edificio di sostanze pericolose per la salute o la sicurezza delle persone e delle cose · infrazione del divieto di fumo 	<ul style="list-style-type: none"> a) ammonizione verbale da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; b) annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico o altra forma idonea, da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; d) lettera di ammonimento da parte del dirigente scolastico; e) divieto di partecipazione ad attività extrascolastiche, disposto dal consiglio di classe; f) allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, disposto dal consiglio di classe, in caso di gravi e reiterate infrazioni al regolamento interno; g) allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, disposto dal consiglio dell'istituzione; h) allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato disposto dal consiglio dell'istituzione; i) obbligo di frequenza in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe disposto dal consiglio di classe; j) l'infrazione del divieto di fumo viene sanzionata ai sensi dell'art. 18 comma 2, della DPR n°13 del 22 dicembre 2004.

3. Principio generale: gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei/delle loro compagni/e lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
<ul style="list-style-type: none"> · registrazione, comunicazione, diffusione di immagini o suoni, in ambito scolastico, senza l'assenso preventivo dei terzi interessati · realizzazione di falsi profili nei social network giudicati lesivi della dignità della scuola, del personale docente e non docente, nonché degli/delle studenti/studentesse · mancanza di rispetto nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, assistente educatore e dirigente · atteggiamenti lesivi della civile convivenza, anche tra culture e religioni diverse · alterazione di documenti, firme o dati, anche in forma elettronica · mancato rispetto delle disposizioni ricevute in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni · occupazione di spazi non assegnati · affissione non autorizzata di manifesti, avvisi o locandine 	<ul style="list-style-type: none"> a) ammonizione verbale, di un singolo o di un gruppo da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; b) annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico o altra forma idonea, da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; d) lettera di ammonimento da parte del dirigente scolastico; e) divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione, disposto dal consiglio di classe; f) sospensione dall'accesso alla rete informatica dell'istituzione da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi in caso di abusi, intrusioni o manomissioni di carattere informatico; g) allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, disposto dal consiglio di classe, in caso di gravi e reiterate infrazioni al regolamento interno; h) allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, disposto dal consiglio dell'istituzione; i) allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato disposto dal consiglio dell'istituzione; j) obbligo di frequenza in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe disposto dal consiglio di classe

4. Principio generale: gli studenti e le studentesse devono assolvere con assiduità gli impegni di studio a casa e portare il materiale necessario per le lezioni

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none">· mancato assolvimento abituale degli impegni scolastici o dei compiti di casa· mancanza abituale di strumentazione o di materiale scolastico· mancanza del libretto personale	<p>a) ammonizione verbale, del singolo o di un gruppo da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;</p> <p>b) annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico o altra forma idonea, da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;</p> <p>c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;</p> <p>d) lettera di ammonimento da parte del dirigente scolastico;</p> <p>e) divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione, disposto dal consiglio di classe</p> <p>f) obbligo di frequenza in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe disposto dal consiglio di classe</p>

5. Principio generale: gli studenti e le studentesse sono tenuti ad utilizzare correttamente l'edificio scolastico e le sue pertinenze, le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> · violazione di disposizioni sulla sicurezza, sulla prevenzione antinfortunistica, o inerenti all'organizzazione della scuola · attivazione indebita dei dispositivi di sicurezza e procurato allarme, oppure manomissione degli stessi · utilizzo indebito scale e uscite di emergenza · danneggiamento o lordura di locali scolastici, pertinenze, suppellettili e attrezzature 	<p>LO STUDENTE È TENUTO A RISARCIRE IL DANNO</p> <p>a) ammonizione verbale, del singolo o di un gruppo da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;</p> <p>b) annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico o altra forma idonea, da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;</p> <p>c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del dirigente scolastico;</p> <p>d) lettera di ammonimento da parte del dirigente scolastico;</p> <p>e) divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione, disposto dal consiglio di classe;</p> <p>f) sospensione dall'accesso alla rete informatica dell'istituzione da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi in caso di abusi, intrusioni o emergenza; danneggiamento di locali scolastici, pertinenze, suppellettili e attrezzature manomissioni di carattere informatico;</p> <p>g) allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, disposto dal consiglio di classe, in caso di gravi e reiterate infrazioni al regolamento interno;</p> <p>h) allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, disposto dal consiglio dell'istituzione;</p> <p>i) allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale</p> <p>o non ammissione all'esame di stato disposto dal consiglio dell'istituzione obbligo di frequenza in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe disposto dal consiglio di classe.</p>

6. Principio generale: Gli studenti e le studentesse sono tenuti a rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro adottate dall'Istituto nello specifico Regolamento presente sul sito della scuola	
MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> · Assembramenti · Mancato rispetto del distanziamento sociale nelle aule dell'Istituto e nelle relative pertinenze · Scambiare il materiale scolastico o di qualsiasi genere · Condividere bevande e alimenti · Rifiutarsi di indossare la mascherina o mancanza di mascherina prevista dal Regolamento Covid19 · Spostamento non autorizzato dei banchi e delle sedie · Alzarsi dal posto senza permesso · Gironzolare per l'istituto · Uscire senza autorizzazione da aule, laboratori e palestra · Utilizzare banchi altrui in aula e postazioni altrui nei laboratori · Abbandonare rifiuti di cibo, materiali didattici ed effetti personali in aula 	<ul style="list-style-type: none"> a) ammonizione verbale, del singolo o di un gruppo da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; b) annotazione sul registro di classe e contestuale comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico o altra forma idonea, da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente o del dirigente scolastico; d) lettera di ammonimento da parte del dirigente scolastico; e) divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione, disposto dal consiglio di classe f) obbligo di frequenza in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe disposto dal consiglio di classe

Rovereto, 13 maggio 2021